

Il nostro giornalismo dinanzi alla grande trasformazione in corso

di Ugo De Siervo

1. Molte volte si è discusso della conformità a Costituzione della legge n.69/1963, in relazione ai limiti di accesso alla professione giornalistica che vi sono configurati e ai conseguenti trattamenti differenziati che ne derivano.

Mi sembra però che il dibattito sia andato avanti sempre più stancamente dopo una serie di sentenze della Corte costituzionale che hanno respinto i rilievi fondamentali che erano stati sollevati. Adesso, dopo sessant'anni dall'adozione della legge, appare invece utile riprendere il dibattito su altre basi, perché in questo lungo periodo la nostra legislazione sull'Ordine dei giornalisti (o -meglio- sulla "professione di giornalista", come si esprime il titolo della legge n.69) è stata largamente integrata non solo da varie sentenze costituzionali, ma anche da non poche modificazioni legislative (relative, ad es., alle procedure disciplinari o alla retribuzione dei giornalisti che non sono collaboratori professionali) innovazioni che in complesso sembrano aver consolidato sotto più profili l'impianto legislativo originario. Ciò mentre però tutto il settore dell'informazione si è espanso enormemente per le grandi innovazioni tecnologiche e per il conseguente mutamento e moltiplicarsi dei mezzi di comunicazione e delle figure professionali, mentre moltissime aziende informative sono entrate in profondissime crisi organizzative ed economiche, se non culturali.

Andando per grado: specialmente negli ultimi decenni alcune leggi nazionali ed anche atti normativi dell'U.E. hanno introdotto vere e proprie innovazioni legislative, che sommandosi ai poteri di autodeterminazione che erano impliciti in alcune disposizioni della legge n. 69/1963, hanno ormai legittimato un vero e proprio potere normativo - per quanto molto eterogeneo ed atipico- di questo ente pubblico rappresentativo della professione giornalistica, con particolare riferimento alla natura degli obblighi che gli operatori informativi devono rispettare.

Non a caso, al momento attuale in quello che possiamo definire -seppur impropriamente- come "patrimonio normativo" dell'Ordine, troviamo anzitutto un "Testo unico dei doveri del giornalista" (che nella versione a cui mi riferisco è entrato in vigore il primo gennaio 2021) e cioè un ampio testo normativo di tipo deontologico

integrato da ben cinque analitici allegati (“Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, “Carta di Treviso”, “Glossario Carta di Roma”, “Carta dei doveri dell’informazione economica e finanziaria”, “Carta di Firenze della deontologia sulla precarietà del lavoro giornalistico in memoria di Gianpaolo Faggiano”). Questo singolare testo unico (da non confondere ovviamente con la vera e propria fonte del diritto, frutto di un’apposita delega legislativa, o quanto meno di un’apposita previsione legislativa ove si tratti di un testo unico meramente compilatorio) è costituito da una serie di disposizioni eterogenee derivanti da un’opera di sintesi di ben tredici preesistenti “codici deontologici” di autodisciplina (altri due non sono stati utilizzati), “codici” redatti anche da molti anni dall’Ordine dei giornalisti, per lo più in assenza di ogni delega specifica. La attuale confluenza in un unico testo sembra anch’esso essere il frutto di una scelta autonoma operata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

L’unico Allegato che sembra trovare un sicuro fondamento legislativo deriva dalla legislazione sulla tutela dei dati personali, adottata per la prima volta in Italia tramite la legge 675 del 1996 (di recepimento della Direttiva U.E. n.95/46/CE) la cui faticosa approvazione da parte dell’Ordine si concretizzò nell’agosto 1998 in un testo denominato “Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, un testo che – ricordo, avendo allora fatto parte del Garante per la protezione dei dati personali, allora presieduto da Rodotà – fu faticosamente redatto superando non poche resistenze dell’ambiente giornalistico. Dopo la successiva adozione del Regolamento U.E. 2016/279, che ha sostituito le precedenti Direttive europee in materia, il Garante ha verificato la conformità alle nuove disposizioni europee di quelle che sono ora definite come “regole deontologiche” e che come tali sono state ripubblicate sulla nostra Gazzetta Ufficiale.

Sembra, invece, evidente che larga parte delle altre disposizioni contenute nel cosiddetto “Testo unico” trovano il loro fondamento nell’attribuzione, che era solo implicita nella legge n. 69/1963, all’organizzazione giornalistica del potere interpretativo e definitorio di quali siano le tipologie che concretizzano, nei diversi settori e materie, gli importantissimi, ma relativamente generici, valori a cui si riferisce il legislatore nell’art. 2, primo e secondo comma della legge (in particolare si pensi al “diritto insopprimibile” dei giornalisti di informare, ma nel rispetto “delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui”; oppure si pensi all’inderogabile rispetto “della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”).

Quindi solo sulla base di queste specificazioni potrà essere eventualmente giustificata l'irrogazione di una sanzione disciplinare ai diversi operatori informativi, nonché individuato il processo di migliore formazione su questi contenuti dei futuri giornalisti. Naturalmente tutto ciò presuppone che le disposizioni inserite nel Testo unico e negli Allegati siano adeguatamente precise ed analitiche, senza ridursi a semplici auspici o a raccomandazioni di tipo meramente etico (come pure è in alcuni Allegati, là dove si scrive di "impegni" o di "assicurazioni", se non si danno addirittura mere definizioni linguistiche uniformi (il terzo Allegato si intitola addirittura "glossario").

Né certamente è escluso che le scelte interpretative dell'Ordine in tema di contenuti dei diritti e dei doveri dei giornalisti siano condivise, in tutto o in parte, dalle autorità giurisdizionali eventualmente chiamate a giudicare in materie del genere, con tutto ciò che ne può seguire.

2. Non può sfuggire la grande importanza sostanziale dell'attribuzione o del riconoscimento di un potere di tipo normativo agli organi rappresentativi dei giornalisti, dal momento che si dà in tal modo ai rappresentanti della categoria professionale il potere di caratterizzare meglio gli stessi contenuti professionali leciti, a fini formativi o disciplinari, mentre implicitamente si esclude che scelte del genere spettino agli organi statali.

Non a caso, Gonella aveva scritto nella relazione illustrativa del disegno di legge governativo che è alla base della legge n.69/1963, che la norma che individua "l'enunciazione dei diritti e dei doveri inerenti alla professione" (quello che era l'art. 48 del disegno di legge governativo) era di particolare importanza, poiché destinata a trasfondere nell'ordinamento positivo i fondamentali principi etici, cui deve ispirarsi l'attività dei giornalisti e, correlativamente, degli editori".

Ci si trova quindi dinanzi ad una importante concretizzazione delle teorie secondo le quali negli Stati democratici possono e devono esistere forme di autodisciplina dei gruppi sociali, garantendo alle loro determinazioni una efficacia anche sui diritti delle persone, ove ciò sia ammesso dalla Costituzione e previsto attraverso opportune disposizioni legislative. Questo caso di esplicito e forte riconoscimento dei poteri del pluralismo sociale attribuisce quindi alla categoria giornalistica il potere di contribuire a definire in modo analitico i limiti entro i quali appare ammissibile una corretta informazione sulle persone.

Fortunatamente disponiamo di una Costituzione decisamente caratterizzata non solo dal diritto individuale di manifestazione del pensiero, ma dalla centralità di una corretta e libera informazione che alimenti la nostra democrazia.

Se di tutto ciò non può dubitarsi dopo molteplici sentenze della Corte costituzionale e la stessa prassi affermatasi nei pur complessi rapporti politici e nella legislazione sui diversi mezzi di informazione, occorre essere consapevoli che il coinvolgimento della categoria giornalistica nella definizione dei limiti alla libertà di informazione appare l'unica via praticabile e possibile, mentre l'esperienza trascorsa dovrebbe aver insegnato che sono pericolosamente inefficaci a tal fine strumenti prettamente politici. Non possiamo, ad esempio, dimenticare che mentre si iniziava a far funzionare il nuovo sistema legislativo, pur opinabile e discusso, sulla professione giornalistica, si era nei primi decenni di funzionamento delle istituzioni repubblicane (gli anni della cosiddetta "guerra fredda"); di conseguenza tendeva a prevalere nell'opinione pubblica anche qualificata dei giornalisti, una lettura assai politicizzata della nuova legislazione, di cui si temeva un uso di parte, sia in riferimento alle diverse vicende politiche che alle vicende proprietarie dei giornali e alle politiche di selezione dei nuovi giornalisti.

Specie nella stagione degli anni settanta del secolo scorso, caratterizzati dalla contestazione studentesca e poi operaia, nonché dalla acuta contrapposizione di molti giornalisti alle posizioni di non pochi editori, assai conservatrici ed ostili ad ogni innovazione del sistema informativo, tutto ciò venne allora inserito in una discutibile linea culturale e politica, fino ad attribuire un'illusoria efficacia perfino alla presenza di alcuni limitati episodi di "controinformazione" o all'apparire di nuove piccole testate giornalistiche, quasi che limitate vicende del genere potessero supplire all'assenza di una politica di organica riforma dei mezzi di informazione e della stessa professione giornalistica. L'esperienza successiva, pur con tutti i suoi limiti, in tema di funzionamento delle diverse imprese editoriali ed anche in tema di impegno dei giornalisti nella corretta attuazione dei principi costituzionali nell'esercizio della loro professione, sembrano invece indicare che esiste uno spazio, per quanto limitato e difficile, per un'attuazione dei principi costituzionali in tema di informazione.

3. Ciò mentre però cominciavano a manifestarsi alcuni radicali mutamenti in tanti ambiti che condizionano fortemente il funzionamento dei mezzi di informazione e che quindi possono rimettere tutto in gioco.

Ovviamente penso anzitutto alle straordinarie trasformazioni che ha subito e tuttora subisce l'intero settore informativo, per fattori tecnologici e culturali. Solo per fare pochissime citazioni fra le innumerevoli a disposizione, di recente Ignacio Ramonet ha scritto (in *L'esplosione del giornalismo. Dai media di massa alla massa dei media*, Intra moenia 2012) di moltissime e radicali mutazioni dell'intero settore dell'informazione a livello mondiale che obbligano a "ricostruire e reinventare" la stessa "pratica del giornalismo"; a sua volta, De Bortoli si è riferito (nel suo contributo al densissimo volumetto *Quale futuro per il giornalismo ?*, a cura di Roidi, Fondazione Murialdi 2019) a una "grande rivoluzione digitale che si è concentrata in un brevissimo periodo di tempo perché le tecnologie dell'informazione, che non erano cambiate per secoli, sono cambiate vorticosamente nel giro di una generazione".

Per di più l'estrema moltiplicazione dei diversi mezzi di trasmissione e di diffusione su scala mondiale avrebbe prodotto una vera e propria "saturazione informativa" di molti lettori-utenti o perfino una "bulimia informativa" per alcuni di loro. Tutto ciò ha portato larga parte delle preesistenti aziende informative a gravi crisi aziendali ed economiche ed alla ricerca affannosa di vie d'uscita, indagate da un fiume di analisi (oltre al vivace e documentatissimo libro di Ramonet, raccomando la lettura dei brevi ma densi saggi contenuti nel volumetto della fondazione Murialdi).

Ma le tante, clamorose trasformazioni, varie delle quali giustamente definite "epocali", che sono intervenute negli ultimi decenni e quelle che ne stanno derivando, vanno per di più inserite in processi di mutazione culturale ancora più generali ma non poco incidenti sugli stessi processi informativi. Penso addirittura alla necessaria presa d'atto della progressiva crisi che è intervenuta nei fondamentali sistemi politico ideologici che hanno governato la politica all'inizio del novecento e che in particolare dopo la fine della seconda guerra mondiale apparivano assolutamente dominanti, tanto da concretizzarsi nei principi fondamentali dell'ONU ed in una serie di Costituzioni nazionali molto simili tra loro, con la speranza di una loro generale diffusione per realizzare ovunque società aperte, pacifiche e democratiche. Ma questi grandi presupposti democratici sono stati sostanzialmente contraddetti dalla permanenza di una serie di potenze egemoni, da uno sviluppo economico largamente incontrollato in nome dell'economia di mercato, da spinte fortissime verso una mondializzazione del commercio, da alcuni effetti negativi prodottisi nelle grandi masse delle popolazioni coinvolte nello sviluppo economico e sociale, dal notevole parallelo svuotamento di alcuni valori fondamentali delle moderne democrazie (ad esempio, la pacifica convivenza negli Stati e fra gli Stati, il rispetto verso gli altri, il

riconoscimento della assoluta dignità di ognuno, l'accettazione del principio di eguaglianza). Si è perfino notato da più parti che, paradossalmente rispetto ai tanti discorsi relativi all'eguaglianza, sia nei paesi occidentali che in quelli orientali si sono moltiplicati in modo vistoso i casi clamorosi di rapidi e spropositati ricavi economici di aziende e di notevolissimi arricchimenti personali.

Tutto ciò ha avuto un evidente grave impatto sull'organizzazione informativa e sugli stessi suoi possibili contenuti, ora molto meno limitati dall'esistenza di precise tavole costituzionali e da condivise basi culturali. Sono pertanto apparsi come protagonisti dell'informazione persino alcuni soggetti ispirati da valori molto lontani da quelli della moderna tradizione democratica: ad esempio, ciò che deve preoccupare non sono tanto le fake news, ma il fatto che esse siano prodotte e diffuse anche da apposite potenti organizzazioni, che cercano così di diffondere opinioni del tutto marginali, se non false, per mutare le basi culturali e politiche dell'opinione pubblica.

Quanto detto non esclude che in tanti casi siano stati utilizzati in modo efficace e positivo i vari nuovi processi informativi che derivano dall'utilizzazione dei nuovi strumenti tecnologici. Fra gli esiti positivi penso anche ai risultati di alcune vivaci campagne informative sviluppatesi a livello internazionale che vorrebbero ridurre o cancellare l'enorme area delle informazioni, specie relative alla politica estera ed a quella militare, finora molto largamente sottratte alla conoscibilità (qui davvero sarebbe naturale una loro buona imitazione da parte dei giornalisti italiani, ancora tanto bloccati dalla definizione troppo generica delle materie sottratte alla conoscibilità in nome di asseriti segreti di Stato, ma al tempo stesso non tutelati rispetto alla larga conoscibilità da parte dei magistrati delle loro fonti informative).

Un settore di sicuro interesse per i giornalisti italiani sta nella moltiplicazione delle figure professionali operanti nelle nuove organizzazioni informative: malgrado il numero e l'importanza delle funzioni svolte dai nuovi operatori informativi, si tratta di soggetti per lo più rimasti largamente estranei alle tutele derivanti dall'applicazione della nostra legislazione sul giornalismo, tanto da essere definiti da alcuni commentatori come i "nuovi forzati dell'informazione". Mi sembra che la inevitabile prospettiva di un loro progressivo inserimento fra i giornalisti costituirà la maggiore responsabilità per gli anni prossimi di attività dell'Ordine, anche ricordando quanto è avvenuto negli anni successivi alla affermazione della televisione come strumento primario di informazione (non si

dimentichi la vera e propria sorpresa che colse perfino molti giornalisti dinanzi alla velocità dell'affermazione sul piano informativo dello strumento televisivo).

Al tempo stesso, gli imprenditori delle organizzazioni informative avranno moltissimo da fare per cercare di riconfigurare in modo efficace le diverse aziende, anche ispirandosi alle molte sperimentazioni poste in essere in Italia ed all'estero (con esiti in verità non sempre soddisfacenti) e vivacemente illustrate nei volumi prima citati.

4. Traiamo qualche rapida considerazione finale con specifico riferimento al nostro paese.

Nel passato sono stati prodotti alcuni danni dalla scarsa attenzione prestata alla rapidità della crescita della televisione fra i mezzi di informazione, con la conseguenza che si è troppo a lungo sottovalutata la necessaria trasformazione della stessa tradizionale professionalità dei giornalisti. Tutto ciò non è più reiterabile al momento attuale, dal momento che ormai non si può che partire da dati inequivocabili, che ci impongono di prendere atto velocemente della necessaria trasformazione delle professionalità di molti operatori informativi: Diamanti ormai documenta che l'87% degli italiani si informa tramite televisione, mentre solo il 20% della popolazione consulta i giornali, pur mediamente considerati più affidabili degli altri media; e ciò mentre ormai i due terzi degli italiani accedono regolarmente ad Internet, quindi attingendo largamente alle tante informazioni (pur spesso discutibilmente espresse e troppo commiste a politiche commerciali) che vi sono espresse.

Al tempo stesso Ferrigolo fa notare che le copie dei quotidiani venduti in Italia erano nel 1992 circa 6 milioni e ottocentomila, ma che esse sono diminuite nel 2018 a circa un milione ed ottocentomila (una diminuzione di circa il 75% !).

Su questa base tanto mutata le informazioni vengono trattate o con evidente prevalente influenza dei più forti canali internazionali (e dei relativi gruppi di pressione) o tramite il recepimento delle notizie più vistose, con tutti i limiti prima accennati a proposito del peso dei dominanti interessi politici, economici e pubblicitari. Per ciò che riguarda le notizie nazionali , al di là del peso dei tradizionali interessi politici, conta non poco la crisi profonda della nostra politica nazionale, che a lungo è stata molto caratterizzata dalla cultura e dalle ideologie novecentesche, ma che al momento attuale appare particolarmente povera di cultura politica, mentre risente molto dei più diversi personalismi, se non di interessi del tutto frammentari.

In questo vuoto culturale e politico è per di più emersa la tentazione di alcune parti (pur limitate) dello stesso giornalismo di porsi più che nel passato al servizio delle classi politiche, caratterizzandosi per vistose e continue denigrazioni degli uni od esaltazioni degli altri. Ma si potrebbe anche considerare le titolazioni di vari quotidiani, che spesso appaiono estremamente di parte. Addirittura esistono perfino testate sostanzialmente fittizie (a considerare le loro infime tirature rispetto a quelle del centinaio di quotidiani editi), tanto che potrebbe pensarsi che la loro finalità effettiva sia la costante diffusione delle più radicali polemiche nelle rassegne stampa o la partecipazione dei loro giornalisti alle più varie trasmissioni televisive.

Ma addirittura altri autorevoli quotidiani o diffuse trasmissioni televisive tendono a trasformarsi in veri e propri strumenti di formazione politica e culturale dei cittadini. Pesa molto evidentemente la tradizionale cultura degli intellettuali del nostro paese di ritenersi “mosche cocchiere”, chiamate a supplire le troppe carenze delle classi politiche. Dico questo non per un facile giudizio critico, ma perché non può sfuggire che il vistoso impegno di alcuni giornalisti nella lotta politica va decisamente oltre la ineludibile volontà di esprimere liberamente le loro opinioni e valutazioni (anche magari forti ed esasperate).

In una situazione del genere vi è, a mio parere, il rischio molto serio che si regredisca fortemente nella consapevolezza del valore e della diffusione dell'esistenza accomunante dei principi e dei valori costituzionali, che invece costituiscono il nucleo fondante del nostro patto costituzionale, il massimo patrimonio della nostra breve e difficile storia nazionale.

Ecco che allora assumono un grande valore proprio le competenze riconosciute ai giornalisti dalla legge Gonella: se -come abbiamo ricordato- spetta ad essi tradurre in pratica e garantire nell'informazione i diritti inviolabili delle persone ed assicurare loro che vengano adempiuti i doveri inderogabili di solidarietà, i giornalisti operano in modo palese in diretta attuazione di quell'art. 2 della Costituzione repubblicana che costituisce nella sua estrema sintesi la norma più espressiva del grande compromesso costituzionale fra le culture democratiche che si confrontarono alla Costituente.

La necessaria difesa della Costituzione repubblicana esige quindi anche un deciso impegno dei giornalisti nell'esercizio dei loro significativi poteri.

